

numero			Bellinzona
240	fr	3	17 gennaio 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

RACCOMANDATA

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale
Diritto penale
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare in materia di proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la Vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

L'attuale art. 97 cpv. 1 lett. c) CP stabilisce che per i delitti, l'azione penale si prescrive in sette anni. Tuttavia, alcune recenti vicende hanno mostrato che questo termine di prescrizione, segnatamente per quel che concerne i reati economici, può apparire eccessivamente breve. Così, ad esempio, nell'ambito della vicenda "Oil for Food", diverse violazioni della Legge federale sugli embarghi erano già cadute in prescrizione, e nel caso "Swissair", vi era il rischio che in relazione alle fattispecie di amministrazione infedele (art. 158 CP), di false indicazioni su attività commerciali (art. 152 CP) e di favori concessi a un creditore (art. 167 CP), subentrasse la prescrizione dell'azione penale.

Di conseguenza, per ovviare a tali situazioni problematiche, l'avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare, posto in consultazione, suggerisce di stabilire, in riferimento ai delitti, che *"l'azione penale si prescrive in dieci anni, se per il reato è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, e in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena"*.

Lo scrivente Consiglio condivide questa proposta. Una simile formulazione, infatti, ha soprattutto il pregio di essere chiara e facilmente praticabile, e di garantire così in modo ottimale la sicurezza giuridica, il che è particolarmente importante in un ambito, come quello della prescrizione dell'azione penale, che ha peraltro già conosciuto diverse modifiche negli ultimi tempi.

In tal modo, quindi, per quel che concerne i delitti, unicamente un criterio **oggettivo**, facilmente determinabile, segna lo spartiacque tra le infrazioni che si prescrivono in dieci anni, e quelle che si prescrivono invece in sette anni: se per il reato è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, l'azione penale si prescrive in dieci anni, mentre se per il reato è comminata un'altra pena (ad esempio una pena detentiva sino ad un anno o una sola pena pecuniaria), l'azione penale si prescrive in sette anni. In altre parole, pertanto, è la gravità oggettiva del delitto, che si riflette nella comminatoria di pena, che determina la durata dei termini di prescrizione dell'azione penale. Ciò consente inoltre di evitare le incertezze che deriverebbero

se si sceglieressero, per definire i delitti che soggiacciono alla prescrizione più lunga di dieci anni, delle nozioni indeterminate e di interpretazione non sempre univoca, come ad esempio quella di "reati economici".

Una simile proroga dei termini di prescrizione dell'azione penale è soprattutto di utilità nei reati economici, i quali vengono spesso scoperti dopo un certo lasso di tempo, e che danno talora origine a procedimenti penali lunghi e complessi.


Infine, la soluzione proposta è anche equilibrata, poiché continua a sussistere una differenza significativa fra il termine di prescrizione dell'azione penale per i delitti gravi, che l'avamprogetto qui in discussione propone di fissare in dieci anni, e il termine di prescrizione per i crimini, che è di quindici anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. b) CP.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO


La Presidente:

L. Sadis



Il Cancelliere:

G. Gianella



Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.